

# TI\_GERICHTE 32.2001.79 vom 14. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2001.79](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2001.79)

FR: TI\_GERICHTE 32.2001.79 du 14 août 2001

IT: TI\_GERICHTE 32.2001.79 del 14 agosto 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 2

) La signora \_\_\_\_\_ presenta dunque una sintomatologia dolorosa generalizzata a tutto l'emicorpo dx e focalizzata sulla regione lombo■sacrale ed all'arto inferiore dx. Dal lato oggettivo, per quanto riguarda l'eventuale sindrome radicolare all'arto inferiore dx, il Prof. \_\_\_\_\_ nel suo rapporto del 24.11.98 segnalava una componente radicolare solo discreta (minimi segni in L5 a dx per un Lasègue di 90°). In seguito nei vari altri rapporti specialistici, vedi quelli del Dr. \_\_\_\_\_ del 29.4.99 e del Dr. \_\_\_\_\_ dell'1.11.99, dei medici della Clinica di \_\_\_\_\_ del 12.2.99 e in particolare del rapporto specialistico del Dr. \_\_\_\_\_ del 22.2.99, non sono mai emersi dei dati oggettivi in favore di una radiculopatia. La signora \_\_\_\_\_ soffre certamente di una problematica lombare, che emerge anche dall'esame RMN della colonna lombare ma con una estensione algica sproporzionata a tutto l'emicorpo dx. Una componente funzionale è evidente in presenza di una sindrome algica e sensitiva soggettiva a tutto l'emicorpo dx. Vi è inoltre sicuramente un fattore aggravante, anche se non sono in grado di dire se sia cosciente o meno. A questo si aggiunge un altro fattore sfavorevole legato al sovrappeso ed ad un certo decondizionamento fisico dopo due anni di inattività. 4.5. Grado di capacità lavorativa: Nel caso dell'assicurata è certificata un'inabilità lavorativa completa dal 17.8.98 a tuttora. La problematica lombare della paz. e delle ultime attività svolte nella lavanderia di grandi istituti di cura, occorre riconoscere alla paz. una incapacità lavorativa di 2/3, probabilmente definitiva. L'inabilità lavorativa è giustificata dal fatto che la patologia discale della paz. è effettivamente limitante in buona parte delle attività richieste nelle lavanderie dei grandi istituti di cura in cui è stata impiegata da ultimo. 4.6. Possibilità di migliorare la capacità di lavoro: 4.6.a Tramite provvedimenti sanitari: Non ci sono proposte particolari sotto questo punto di vista, la paz. avendo già beneficiato di tutte le misure terapeutiche conservative. L'indicazione a delle misure chirurgiche, in assenza di deficit radicolari, è molto relativo, come già citato dal Prof. \_\_\_\_\_, il quale già all'epoca esprimeva che un'operazione dovrebbe essere valutata con prudenza visto l'atteggiamento della paz. e che la capacità lavorativa non potrebbe essere migliorata chirurgicamente. Non sono in grado di giudicare se una presa a carico dal punto di vista psichiatrico potrebbe portare un beneficio alla paz. Considerando il quadro clinico globale non credo comunque che si otterrebbe un miglioramento significativo della sua capacità lavorativa. 4.6.b Tramite provvedimenti d'ordine professionale: Dei provvedimenti di integrazione non mi sembrano ragionevoli tenendo conto del fatto che la paz. non è motivata, essendo già convinta a priori che i dolori precluderanno qualsiasi attività lavorativa. In una attività lavorativa leggera generica si può

ritenere una capacità lavorativa residua di 2/3 tenendo conto delle lesioni oggettivamente a livello lombare. Una tale attività dovrebbe evitare delle posizioni ergonomiche sfavorevoli prolungate, portare o sollevare pesi superiori a 10 kg e permettere alla paz. di cambiare di tanto in tanto la propria posizione. 4.6.c Tramite mezzi ausiliari: Nel contesto generale della paz. ritengo che un corsetto lombare non gioverebbe nè ai dolori nè alla capacità funzionale." (Doc. AI \_) 2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Il TFA ha inoltre precisato che, nell'ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C ; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c). ). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230). 2.6. Nel caso in esame, questa Corte non può che conferire alla perizia del dott. \_\_\_\_\_ forza probatoria piena. Conformemente ai criteri giurisprudenziali sopra ricordati, il cennato referto è infatti completo, approfondito, chiaro nell'esposizione e logico nonché motivato nelle conclusioni. E' pertanto da ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208; DTF 115 V 142; SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269) che, a causa del danno alla salute, la capacità lavorativa dell'assicurata quale ausiliaria di lavanderia è ridotta di 2/3, mentre in attività leggere generiche in cui sia possibile evitare posizioni ergonomiche sfavorevoli prolungate, evitare il trasporto o sollevamento di pesi superiori ai 10 kg e dove sia possibile cambiare posizione, essa presenta una capacità al lavoro pari al 66.66%. Dalle tavole processuali non emergono per il resto elementi o concreti indizi atti a contraddire le

conclusioni peritali in merito alla capacità lavorativa, né d'altronde l'assicurata è stata in grado di produrre nuova documentazione medica idonea a far ritenere la valutazione del dott. \_\_\_\_\_ siccome inaffidabile. Il rapporto medico 29 ottobre 2001 del dott. \_\_\_\_\_ (VII), prodotto nelle more della presente procedura, si limita infatti a confermare in sostanza l'esistenza, da una decina d'anni, di una patologia lombare rimasta sostanzialmente invariata, senza esprimere alcuna valutazione circa gli effetti invalidanti riconducibili a tale affezione.

2.7. Incaricato dall'amministrazione di procedere ad una valutazione delle possibilità di reintegrazione dell'assicurato, con rapporto 26 aprile 2001 il Consulente in integrazione professionale dell'AI ha in particolare evidenziato come in attività fisicamente leggere - quali, per esempio, addetta alla vendita di carburanti con compiti essenzialmente di incasso, operaia ausiliaria in lavori leggeri, operaia generica nell'industria cioccolatiera, operaia in industria farmaceutica, di lavorazione o distribuzione di prodotti tabagiferi, operaia nel settore componentistica elettronica, nell'industria orologiera, impacchettatrice o imballatrice, venditrice o cassiera in grande magazzino senza diploma, commessa in chiosco ecc. - rispecchianti le controindicazioni mediche, l'assicurata, sarebbe ancora in grado di conseguire un reddito pari a fr. 16'792 (cfr. doc. AI \_). Sulla scorta della refertazione medica agli atti e del rapporto della Consulente AI, con l'atto impugnato l'UAI ha indi stabilito un'incapacità al guadagno del 62%, risultante dal raffronto di un reddito da valido - incontestato - di fr. 43'617 con un reddito da invalido pari a fr. 16'792.

2.8. Riguardo alla fissazione del reddito da invalido in attività di tipo leggero, giova ricordare che, per quanto riguarda i salari applicati nel Canton Ticino, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti ed analizzando approfonditamente la giurisprudenza federale in materia, ha stabilito - con sentenza 13 luglio 1995, confermata dal TFA (cfr. SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183; RAMI 1998 pag. 223) - che in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per la manodopera maschile ammonta: per il 1992 fr. 34'000.-- per il 1993 fr. 34'500.-- per il 1994 fr. 35'000.-- per il 1995 fr. 35'000.-- Il TCA ha inoltre escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.). Simile aumento è stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.) e per il 1999 (STCA 28.1.2000 in re B.C). I parametri utilizzati dal TCA sono stati in passato approvati dal TFA, ad esempio nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag. 223 seg. e in quella pubblicata in SVR 1998 UV N° 6. In seguito, il TFA ha esplicitamente affermato che i redditi così determinati dal TCA "... dovrebbero essere fedefacenti anche nel campo dell'assicurazione invalidità..." ( stfa 30.6.1998 in re S.S.c.H. non pubbl.; cfr. STCA del 18 maggio 1999 in re B.K). Nel 1995 per le donne il reddito era invece di fr. 24'500.--. Il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza nelle recenti sentenze 27 ottobre 1999 in re T.S., 15 novembre 1999 in re F.P, 4 gennaio 2000 in re M.K. e 28 gennaio 2000 in re B.C.

Tuttavia, la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni. In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), riprendendo in sintesi quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A, ora pubblicata in DTF 126 V 75 e segg., l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame: "

2.■ Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato,

della capacità di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b). L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a). 3. ■ a) Nell'evenienza concreta l'assicurato, contitolare a D. di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990. Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel febbraio 1996. Ora, dagli atti contenuti nell'inserito della causa non risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'ufficio ricorrente. Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI. b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100. ■, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione. 4. ■ In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro. Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare ■ percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione ■, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. 5. ■ Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza

precitata. In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite." Con sentenza 4 settembre 2000 nella causa N. R. (32.1999.113) questa Corte, tenuto conto per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, ha precisato che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica in "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A., I 482/99), riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne. 2.9. Nella fattispecie in esame, alla luce delle considerazioni che precedono, considerata una capacità lavorativa del 66,66% in attività leggere adeguate ai sensi della citata giurisprudenza, pur tenendo conto del massimo della riduzione (25%) applicabile al salario stabilito per siffatte attività nel settore privato femminile nel 1998 (33'587), tenuto conto di un adeguamento di tale reddito sino all'anno 2000 (cfr. La Vie économique, 9/2001, pag. 28, tabella B.10.3), il reddito da invalido computabile ammonta a fr. 17'057 (33'587 x 2190 : 2156 x 66.6% x 75%). Ritenuto un reddito da valido (incontestato) di fr. 43'616.95 nel 1999, indicizzato al 2001 (anno in cui è da riferire l'ammontare dei redditi ai fini del calcolo dell'invalidità, cfr. RCC 1991, 332; RCC 1989, 123, DTF 116 V 248 consid. 1a) in fr. 44'445,70 (43'616.95 x 101.9%; cfr. La Vie économique, 9/2001, pag. 28, tabella B.10.2), pur senza considerare, come visto, un aumento del reddito da invalido nell'anno 2001, il tasso d'invalidità emergente dal raffronto dei due redditi è pari 61.62%. Stante quanto sopra, \_\_\_\_\_ ha pertanto diritto ad una mezza rendita d'invalidità. 3.1. Con il gravame l'insorgente sostiene di non poter vivere che con la mezza rendita d'invalidità assegnatagli dall'UAI. Considerando anche la rendita AI percepita dal marito, complessivamente i coniugi \_\_\_\_\_ percepiscono un importo mensile pari a fr. 1'405 (cfr. ricorso). A tale proposito all'assicurata occorre ricordare che se essa dovesse trovarsi in condizioni economiche disagiate, può sempre chiedere quale beneficiaria di una rendita AI - qualora non l'avesse già fatto - l'erogazione di una prestazione complementare. La domanda dovrà essere formulata su apposito modulo che può essere chiesto all'Agenzia comunale AVS del proprio comune di domicilio. Tale richiesta sarà accolta, mediante una separata decisione, impugnabile al TCA, nella misura in cui il reddito determinante risulterà inferiore al limite imposto dalla legge. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.